



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Alle Istituzioni AFAM
c.a. dei Direttori
c.a. dei Presidenti
c.a. del personale EP

Oggetto: Orario di lavoro personale tecnico-amministrativo. Chiarimenti.

Con riferimento all'oggetto, al fine di garantire uniformità di applicazione della disciplina contrattuale, si rappresenta quanto segue.

RIPOSI COMPENSATIVI PERSONALE EP

Per opportuna conoscenza si trasmette il parere ARAN n. 0015436/2022 relativo all'orario del personale appartenente ai profili di Direttore amministrativo (EP2) e Direttore di ragioneria (EP1), con il quale viene chiarito che l'indennità di amministrazione, prevista dall'art. 40 del CCNL AFAM 2005, è onnicomprensiva, con la conseguenza che le ore lavorate oltre l'orario minimo di 36 ore settimanali non possano essere pagate e non danno luogo a recupero o riposi compensativi comunque denominati. I giorni di assenza dal servizio devono quindi essere giustificati facendo ricorso ad altri istituti (ferie, permessi, eccetera).

RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI

A fronte di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente Ufficio, si specifica che la riduzione dell'orario a 35 ore è prevista dall'articolo 38 del CCNL AFAM 2005 nelle istituzioni con orario di servizio giornaliero superiore a 10 ore per almeno tre giorni a settimana.

È compito di tali istituzioni individuare concretamente il personale che può usufruire della riduzione, il quale corrisponde:

- al personale il cui orario individuale risente di significative oscillazioni, le quali sono finalizzate all'ampliamento dei servizi all'utenza o sono particolarmente gravose;
- al personale con orario articolato su più turni (ossia personale che mediante due o più turni, non fissi¹, copre con continuità un orario di servizio prolungato), anch'essi finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza o particolarmente gravosi.

L'individuazione del personale destinatario della riduzione d'orario non ha effetto retroattivo.

Distinti saluti.



Firmato digitalmente da
COVOLAN MICHELE
C = IT
O = MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA

IL DIRIGENTE
dott. Michele Covolan

¹ Con "turno non fisso" si intende una turnazione dell'orario del lavoratore. Ad esempio: alcuni giorni mattino e altri pomeriggio, oppure una settimana mattino e la settimana successiva pomeriggio, eccetera.